

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	474
Data del provvedimento	05-12-2023
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	APPALTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E DEI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO E TUTELA MINORILE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E NOMINA RTDP – CODICE CUI S90048490479202200001 CIG: A00B7C35EE

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
25		1302532200	2023

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	APPALTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E DEI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO E TUTELA MINORILE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E NOMINA RTDP – CODICE CUI S90048490479202200001 CIG: A00B7C35EE

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
25		1302532200	2023

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia che ne ha compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 21/10/2022;

Considerato che, a causa dell'evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di registrazioni dei dati di contabilità e ciò comporta l'impossibilità di esprimere un parere in merito alla regolarità contabile del presente atto amministrativo;

Dato atto che:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 21 del 07/08/2023 è stato approvato un nuovo schema di convenzione con la Stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia, adeguato alle modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici Decreto Lgs. 36/2023;
- la SUA della Provincia di Pistoia risulta essere una centrale di committenza qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023;
- In data 24/08/2023 è stata sottoscritta la convenzione modificata come da Deliberazione n. 21/2023 sopra richiamata;
- la convenzione stipulata, per appalti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e minore o uguale a € 1.000.000,00 prevede l'obbligo di versamento alla Provincia di Pistoia di un contributo a titolo di controprestazione per il servizio prestato in ragione dello 0,75% sull'importo a base di gara, compresi rinnovi e proroghe;

Richiamata la propria precedente Determina a contrarre n. 243 del 05/05/2023 con la quale veniva di attivata la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'appalto per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l'affidamento e tutela minorile;

Dato atto che nella richiamata Determina a contrarre per mero errore materiale è stata indicata la cifra di € 225,00 per la quota ANAC invece che la cifra di € 250,00;

Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia relative alla procedura di cui trattasi:

- la Determinazione n. 987 del 07/09/2023 di approvazione degli atti di gara e indizione della procedura;
- la Determinazione n. 1128 del 10/10/2023 di approvazione dei verbali di gara, di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti;
- la Determinazione n. 1198 del 25/10/2023 di nomina della commissione giudicatrice ex art. 93 D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;

- la Determinazione n. 1275 del 10/11/2023 di approvazione verbale di gara, esito valutazione offerte, classifica provvisoria e aggiudicazione;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di prendere atto della aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con determinazione n. 1275/2023 per l'appalto per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l'affidamento e tutela minorile a favore del **INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE** (C.F.: 00995520475; sede legale: via P.G. Antonelli, N. 307 51000 Pistoia (PT) Italia)
che ha ottenuto un punteggio totale di 92,10/100
importo offerto al netto dell'IVA: € 453.634,16
validità del contratto: dal 01/01/2024 al 31/12/2027;
2. di definire il relativo schema di contratto allegato alla presente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che gli stessi saranno stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
3. di definire il relativo schema della nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
4. di informare che il CIG è **A00B7C35EE**;
5. di informare che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, verranno acquisiti i codici IBAN su cui verranno effettuati tutti i pagamenti a favore dei soggetti appaltatori;
6. che la spesa per l'acquisizione dei servizi previsti nell'appalto (IVA compresa pari a € 476.315,86) trovi copertura a valere sul Fondo sociale regionale trasferito da Regione Toscana;
7. il pagamento alla Provincia di Pistoia di € 25,00 per la quota ANAC da imputare sul conto 1302532200 "altre spese generali" del bilancio;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
9. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento a: Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

F.to IL DIRETTORE
(Silvia Mantero)

	SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	
	CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI	
	SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E DEI SERVIZI PER	
	L'AFFIDAMENTO E TUTELA DEI MINORI NELL'AREA PISTOIESE DELLA	
	SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE - CIG: A00B7C35EE	
	SCRITTURA PRIVATA	
	TRA	
	La Società della Salute Pistoiese, consorzio pubblico	
	istituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.	
	e ai sensi del Titolo V, Capo III bis, della Legge Regione	
	Toscana 40/2005 e ss. mm., con sede legale in Viale Matteotti,	
	36 (P.I. 90048490479), in persona del Direttore, Dott.ssa	
	_____ domiciliata per la carica presso la sede	
	del consorzio (in seguito anche "SDS Pistoiese")	
	E	
	la Cooperativa sociale Intrecci Cooperativa sociale con sede	
	legale in Pistoia, via P.G. Antonelli, N. 307 Codice Fiscale,	
	Partita I.v.a. 00995520475 e numero di iscrizione presso il	
	Registro delle Imprese di Pistoia R.E.A. n. 110368, in persona	
	del suo legale rappresentante Sig. _____, nato a Prato	
	il _____ residente in _____ a	
	_____, C.F. _____, firma	
	digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005,	
	aggiornato dal D. Lgs. 179/2016, (in seguito anche	
		1

"Cooperativa" o "Impresa" o "operatore economico")

PREMESSO

-che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, Dott. Silvia Mantero, con propria determinazione a contrarre n.243 del 28/08/2023 ha dato avvio, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, ad una procedura ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e i., a lotto unico, per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione del servizio relativo al potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l'affidamento e tutela dei minori nell'area pistoiese dalla Società della Salute pistoiese da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, art. 108 comma 2 e 127, D. Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara di € 462.892,00 (IVA esclusa), con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi.

-Che con lo stesso provvedimento presidenziale n. 297/2023 con il quale si provvedeva alla definizione del Capitolato prestazionale e descrittivo, della relazione tecnico-illustrativa, e dei modelli per la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica, per la dichiarazione risorse umane impiegate, monte ore e dettaglio.

-La determinazione dirigenziale n. 987 del 07.09.2023 con la quale il Dirigente della Provincia di Pistoia, area di

	Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta,	
	Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi, in qualità	
	di Stazione Unica Appaltante (SUA) per conto della Società	
	della Salute Pistoiese come da Delibera dell'Assemblea dei	
	Soci n.21 del 07/08/2023, ha dato avvio alla procedura.	
	-La determinazione dirigenziale n. 1128 del 10.10.2023 con cui	
	la SUA ha provveduto all'approvazione del verbale di gara e	
	all'ammissione dei concorrenti alla procedura.	
	-La determinazione dirigenziale n. 1198 del 25.10.2023 con la	
	quale la SUA ha provveduto alla nomina della Commissione	
	giudicatrice art.93 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e i.	
	-La determinazione dirigenziale n. 1275 del 10.11.2023 con la	
	quale la SUA ha approvato il verbale e ha dichiarato	
	l'aggiudicazione efficace a favore di Intrecci Cooperativa	
	sociale con sede legale in Pistoia, via P.G. Antonelli, N. 307	
	Codice Fiscale, Partita I.v.a. 00995520475	
	Tutto ciò premesso, tra le Parti si CONVIENE E SI STIPULA	
	QUANTO SEGUE:	
	ART.1 - DEFINIZIONI	
	Nell'ambito del presente Contratto si intende:	
	Per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta	
	aggiudicataria" o "esecutore" o "operatore economico":	
	l'impresa aggiudicataria.	
	Per "stazione appaltante", "SA, "amministrazione",	
	"Consorzio", "SDS" o "SDS Pistoiese" o "ente" o "committente":	
		3

	la Società della Salute Pistoiese che affida l'esecuzione del	
	servizio dettagliato nel presente Contratto.	
	Per "Contratto" o "accordo": il presente atto.	
	ART. 2-OGGETTO	
	L'appalto ha per oggetto il potenziamento dei servizi	
	integrati di sostegno alle responsabilità familiari e	
	genitoriali nell'area pistoiese, riferiti specificatamente	
	all'ambito della tutela minorile e al sostegno alla	
	genitorialità fragile e ai servizi per l'affidamento	
	familiare, di competenza della Società della Salute Pistoiese.	
	Il Servizio si compone di un insieme di attività suddivise nei	
	seguenti assi:	
	A. Sostegno alla famiglia vulnerabile e tutela minori;	
	B. Sostegno alla famiglia separata;	
	C. Servizio per l'affidamento familiare.	
	ART. 3 - DURATA	
	Il presente accordo decorre dal 08/01/2024 e termina il	
	31/12/2027, salvo proroga tecnica programmata.	
	ART. 4 - CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo per il servizio in oggetto ammonta ad Euro	
	453.634,16 IVA esclusa.	
	L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza	
	piena, assoluta, inderogabile delle norme, clausole,	
	condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
	dai seguenti documenti, relativi alla procedura di gara per	
		4

	l'appalto che rinnova con il presente atto e di cui le parti	
	dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:	
	- offerta economica complessiva presentata dall'appaltatore in	
	sede di gara;	
	- il monte ore e dettaglio orario presentato in sede di gara;	
	- il Capitolato pubblicato dalla SUA della Provincia di PT;	
	- l'Offerta tecnico-qualitativa presentata dall'appaltatore in	
	sede di gara;	
	tutti parte integrante degli obblighi contrattuali derivanti	
	dalla partecipazione e dall'aggiudicazione alla gara per	
	l'appalto oggetto del presente contratto, ancorché non	
	materialmente uniti al medesimo.	
	Art. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	
	Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura	
	di affidamento nei seguenti casi:	
	a) per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non	
	previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del	
	contraente risultasse impraticabile per motivi economici o	
	tecnici e comportasse per la SdSP un notevole disagio o un	
	sostanziale incremento dei costi. La modifica contrattuale non	
	deve comunque eccedere il 50% del valore del contratto	
	iniziale;	
	b) per le varianti in corso d'opera nel caso in cui la	
	necessità di modifica sia determinata da circostanze	
	imprevedibili da parte della SDS e la modifica non alteri la	
		5

	natura generale del contratto;	
	c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca	
	l'aggiudicatario per causa di morte o per contratto a seguito	
	di insolvenza, ristrutturazioni societarie che comportino	
	successione nei rapporti pendenti, comprese rilevazioni,	
	fusioni scissioni, acquisizione e questi soddisfino i criteri di	
	selezione stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi	
	altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato	
	ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 36/2023;	
	d) ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, per	
	importi in aumento o in diminuzione delle prestazioni di	
	servizio in appalto, non superiori ad un quinto dell'importo	
	contrattuale iniziale (IVA esclusa); in tal caso l'appaltatore	
	non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;	
	e) in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione	
	può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla	
	conclusione della procedura di individuazione del nuovo	
	contraente se si verificano le condizioni indicate	
	all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il	
	contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto	
	del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti	
	nel contratto.	
	ART. 6 - REVISIONE PREZZI	
	La revisione dei prezzi (corrispettivo orario offerto) è	
	sottoposta alle seguenti condizioni:	
		6

	a) L'appaltatore dovrà inviare una richiesta alla Società	
	della Salute Pistoiese tramite posta elettronica certificata;	
	b) Il direttore dell'esecuzione svolgerà un'istruttoria	
	tenendo conto di uno o più dei seguenti indici sintetici	
	elaborati dell'ISTAT:	
	- indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione	
	dell'industria e dei servizi e indici delle retribuzioni	
	contrattuali orarie.	
	In ogni caso deve essere dimostrato che il costo del servizio	
	deve aver subito un aumento (o una diminuzione) superiore al	
	5% dell'importo complessivo e l'aumento (o la diminuzione)	
	potrà operare solo nella misura dell'80% della variazione	
	stessa.	
	Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun	
	caso suscettibile di revisione nel corso del primo biennio di	
	validità del presente appalto.	
	ART. 7-OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE	
	Sono a carico dell'esecutore le seguenti obbligazioni:	
	• raccordo costante con la competente struttura della SdSP e	
	con la gestione amministrativa e contabile della stessa;	
	• pianificazione ed organizzazione del lavoro del proprio	
	personale impiegato e gestione del cartellino dello stesso;	
	• verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio erogato.	
	Al personale che esegue il servizio sono richieste capacità	
	relazionali e capacità di lavorare in équipe con	
		7

	professionalità di altri enti.	
	Gli operatori del soggetto aggiudicatario, fermo restando il	
	rispetto degli indirizzi del committente e l'obbligo di	
	fattiva collaborazione con quest'ultimo, prestano il loro	
	lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del	
	committente stesso. Questi si riserva il diritto di chiedere	
	all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti	
	non idonei al servizio per comprovati motivi, da riferire in	
	forma scritta. In tal caso l'aggiudicatario provvederà a	
	quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dalla	
	comunicazione, senza che ciò possa costituire motivo di	
	maggior onere a carico della SdSP o di interruzione del	
	servizio;	
	• adempimento a funzioni di indagine statistica e sociale	
	sulle attività svolte dalla SdSP, su richiesta di Regione,	
	Ministero e altri Enti; monitoraggio costante dei servizi	
	erogati e dei risultati ottenuti, redazione di rapporti	
	periodici sull'andamento del servizio (relazione	
	quadrimestrale sulla gestione del servizio con l'indicazione	
	dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali	
	suggerimenti per il migliore andamento della gestione del	
	servizio);	
	• comunicazione tempestiva al Coordinatore SdSP o al Direttore	
	dell'esecuzione di eventuali variazioni (non sostanziali) nel	
	servizio;	
		8

	• gestione di eventuali reclami/segnalazioni di disservizi in	
	merito al servizio eseguito in stretta collaborazione con il	
	Direttore dell'esecuzione;	
	Inoltre:	
	l'esecutore del servizio è obbligato a garantire una	
	reperibilità telefonica tramite cellulare, dal lunedì al	
	venerdì con orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00, sabato dalle	
	9.00 alle 12.30.	
	Il personale dell'esecutore è tenuto:	
	• al rispetto della persona, nel suo insieme	
	• a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si	
	presenti un'emergenza;	
	• al rispetto della puntualità;	
	• al rispetto del segreto professionale;	
	• al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli	
	incaricati di pubblico servizio;	
	• al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici	
	• ad un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato,	
	corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri	
	operatori ed in particolare nei riguardi dei beneficiari del	
	servizio.	
	Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n°	
	39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla	
	lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e	
		9

	la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro	
	2004/68 GAI, la stazione appaltante richiede all'appaltatore	
	di essere in possesso di certificato del casellario giudiziale	
	del personale impiegato per espletamento del servizio, anche	
	per soli fini sostitutivi, dal quale non deve risultare	
	l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli	
	articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-	
	undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni	
	interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti	
	diretti e regolari con minorenni.	
	ART. 8 - GARANZIE	
	Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia	
	fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione	
	definitiva), polizza fideiussoria n. _____ rilasciata	
	da _____, Agenzia _____ in data _____ per	
	l'importo di € 22.681,71 (ventiduemilaseicentoottantuno/71)	
	pari al 5% dell'importo contrattuale.	
	L'appaltatore si è assunto l'obbligo, di rimborsare eventuali	
	danni cagionati a terzi ed al suo personale dipendente e/o	
	preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'appaltatore	
	stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto e/o a	
	qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere, derivanti	
	dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati.	
	L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa N. _____	
	Appendice n. _____ emessa da _____ in data _____ che	
		10

	prevede esplicitamente nella descrizione del rischio	
	l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi	
	rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei	
	servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le	
	attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa	
	né eccettuata.	
	Si precisa in proposito che:	
	I. la polizza prevede i seguenti massimali minimi:	
	- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000 unico	
	per sinistro;	
	- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 5.000.000	
	unico per sinistro;	
	- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT	
	ed RCO: € 8.000.000;	
	L'appaltatore sarà comunque obbligato a risarcire i danni	
	eccedenti il predetto massimale.	
	ART. 9 - PENALI	
	Nel caso si verificassero inadempimenti, a qualunque titolo	
	imputabili all'appaltatore e che non determinino per la loro	
	gravità la risoluzione del presente contratto, sono applicate	
	le penali che seguono:	
	a. in caso di ritardo o mancata trasmissione di relazioni o	
	altro di simile che comporti un danno per il committente si	
	applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del valore del	
	contratto IVA esclusa per ogni evento, salvo richiesta di	
		11

	risarcimento del danno.	
	b. per la mancata sostituzione del personale in caso di	
	prolungata assenza, la SdSP applicherà una penale pari a €	
	500,00 (cinquecento/00) IVA esclusa per ogni evento;	
	c. per l'eventuale interruzione o riduzione del Servizio	
	senza una giustificata motivazione la SdSP applicherà una	
	penale dell'1 per mille del valore del contratto IVA esclusa	
	per ogni evento;	
	Il Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore	
	dell'esecuzione, valutate la natura e la gravità	
	dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le	
	controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario,	
	potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta	
	oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora	
	l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia	
	comportato danni né disservizi alla SdSP.	
	ART. 10 - GRUPPO DI LAVORO	
	a) responsabile unico del progetto: Marta Tempestini	
	b) responsabile della programmazione: Silvia Mariotti	
	c) direttore dell'esecuzione: Marilena De Salvatore	
	Si prevede la nomina di un direttore dell'esecuzione data la	
	complessità dei servizi oggetto del presente appalto che	
	vedono impegnate diverse professionalità che dovranno	
	integrarsi ai fini del raggiungimento degli obiettivi;	
	d) verifica di conformità del servizio: Donatella Giovannetti	
		12

e) collaboratore giuridico-amministrativo: Elisa Giannitelli

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'appaltatore:

1) incorra nell'applicazione di n. 3 penalità nel corso del periodo di vigenza del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno;

2) non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010

ART. 12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

In corso di contratto il committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.

Trattandosi di oggetto contrattuale che non consente la verifica per la totalità delle prestazioni contrattuali al termine del contratto, il committente effettuerà controlli nel

	corso del periodo di vigenza contrattuale con modalità idonee	
	a garantire la verifica dell'esecuzione.	
	Al termine del contratto, il committente rilascerà il	
	certificato di verifica di conformità qualora risulti che	
	l'esecutore ha regolarmente eseguito le prestazioni	
	contrattuali.	
	ART. 13 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI	
	I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono	
	effettuati secondo i termini e le modalità previste dall'art.	
	19 del Capitolato.	
	ART. 14 - CONTRATTI COLLETTIVI	
	Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le	
	disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del	
	lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione	
	del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla	
	tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e	
	retribuzione dei lavoratori.	
	ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.	
	Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del	
	bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle transazioni	
	costituisce causa di risoluzione del presente contratto.	
		14

	L'operatore economico ha comunicato a questa stazione	
	appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi	
	identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche	
	in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:	
	numero conto corrente _____	
	Istituto _____, filiale _____,	
	_____ - IBAN _____	
	L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione	
	di ruolo e dei poteri ovvero:	
	Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F.	
	_____, residente a _____ in via	
	_____ - Presidente;	
	Sig. _____ nato a _____ il _____	
	_____ C.F. _____, residente a	
	_____ in _____ - Procuratore	
	speciale;	
	Sig.ra _____ nata a _____ il _____ C.F.	
	_____, residente a _____ in _____ - Vice	
	presidente;	
	Sig.ra _____ nata a _____ il _____ C.F.	
	_____, residente a _____ in _____ - Consigliere;	
	Sig.ra _____ nata a _____ il _____ C.F.	
	_____, residente a _____ in _____ - Dipendente	
		15

	delegata alle operazioni di sportello;	
	I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna	
	transazione, il seguente Codice Identificativo Gara, ossia:	
	CIG: A00B7C35EE .	
	ART. 16 - INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA	
	La Società della salute pistoiese, in caso di inadempienza	
	contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei	
	confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente	
	contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo	
	corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento	
	diretto agli enti previdenziali e assicurativi.	
	ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità	
	ai sensi dell'articolo 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023. È vietato	
	il subappalto o comunque la cessione a terzi in tutto o in	
	parte i servizi oggetto del presente contratto.	
	ART. 18 - RECESSO	
	La SdSP si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei	
	casi previsti dalla legge e dal contratto e:	
	- in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico	
	(es: nel caso in cui il Fondo Sociale regionale, composto da	
	FRAS e da FNPS, venisse cancellato o drasticamente ridotto);	
	- nel caso in cui, successivamente alla stipula del	
	contratto di cui al presente capitolato, la centrale di	
	committenza Consip SpA stipuli convenzione per il servizio	
		16

	oggetto del presente capitolato con parametri migliorativi	
	rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non	
	acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da	
	rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge	
	n. 488/1999.	
	ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	La SdSP ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la	
	risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai	
	sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute	
	violazioni degli obblighi contrattuali.	
	Inoltre, per la risoluzione del contratto trovano applicazione	
	l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato	
	II.14 del D.lgs. 36/2023 (tranne le disposizioni relative ad	
	appalti di lavori)	
	ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs.	
	165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012,	
	le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del	
	contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo	
	comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che	
	lo hanno concluso di contrattare con la pubblica	
	amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di	
	restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso	
	riferiti.	
	ART. 21 - ANTIMAFIA	
		17

	Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato	
	stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D.	
	Lgs. 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine	
	di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta	
	essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla	
	competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che	
	è stata richiesta in data --.---.2023.	
	ART. 22 - CLAUSOLA SOCIALE	
	Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 36/2023, l’aggiudicatario, ai	
	fini dell’esecuzione del presente appalto, mantiene i	
	lavoratori impiegati nell’appalto originario, nell’ottica del	
	mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni	
	contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio,	
	applicando i relativi contratti collettivi di settore.	
	ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO	
	La cooperativa si obbliga, nell’esecuzione del presente	
	appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli	
	obblighi di comportamento comporterà per la SDS Pistoiese la	
	facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della	
	gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave,	
	senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le	
	prestazioni da effettuare.	
	ART. 24 - CONTROVERSIE	
	Per le eventuali controversie relative al presente contratto e	
		18

che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Art. 25- SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa.

ART. 26 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

	L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza	
	ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali	
	di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33,	
	paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.	
	L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio	
	consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla	
	conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla	
	comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e	
	alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine	
	esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e	
	conseguenti al presente atto.	
	L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del	
	trattamento dei dati con separato atto.	
	Art.27 - DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE	
	L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto	
	attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16	
	ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o	
	conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione	
	committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di	
	tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti	
	dell'appaltatore stesso per conto dell'amministrazione	
	committente.	
	Art. 28- DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore	
		20

	elegge domicilio presso la sede della cooperativa.	
	ART. 29 - CLAUSOLA FINALE	
	Il presente contratto e tutto quanto ivi richiamato	
	costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale	
	delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le	
	relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che	
	dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro	
	insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai	
	suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata	
	che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o	
	l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta	
	l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo	
	complesso.	
	SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE	
	F.to _____	
	C.F. _____	
	Certificatore: _____	
	Validità: fino al _____	
	INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE	
	F.to _____	
	C.F. _____	
	Certificatore: _____	
	Validità: _____	
		21

ACCORDO

Per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la Società della Salute Pistoiese, nella persona del Direttore _____, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n.283 del 02/05/2023, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Pistoia, Viale G. Matteotti n. 19, Partita IVA/codice fiscale 90048490479, di seguito anche come "SDS",

E

_____ con sede in _____, C.F./ P.I. _____
nella persona di _____ nata a _____ il _____ C.F. _____
in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso _____, di seguito denominato anche come "Responsabile" o "Associazione" o "ente,", congiuntamente anche come le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SDS ha affidato a Intrecci Cooperativa Sociale, le prestazioni relative al potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l'affidamento e tutela dei minori nell'area pistoiese della Società della Salute Pistoiese;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla suddetta Cooperativa Sociale (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") le prestazioni relative al potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l'affidamento e tutela dei minori nell'area pistoiese della Società della Salute Pistoiese, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Società;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative

adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle prestazioni relative alle prestazioni relative al potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela dei minori nell’area pistoiese della Società della Salute Pistoiese dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono utenti dei servizi sociali e loro familiari.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d’ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

Se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina ha validità a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle

che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il

Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub-Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate

dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Pistoia, lì _____.

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

Dott.ssa _____ C.F. _____

Certificatore: _____

Validità: _____

_____ C.F. _____

Certificatore:

Validità: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 474 del 05-12-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 05-12-2023 al 20-12-2023

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 05-12-2023**